

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Insieme per Case Rosse APS"

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Insieme per Case Rosse APS", d'ora in avanti "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Roma, via Ortucchio 52 – 00131. **Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo** e non comporta modifica statutaria.
3. L'uso della dicitura "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio e deve essere usato in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - **Lettera e):** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - **Lettera f):** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - **Lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
 - **Lettera k):** riqualificazione urbana sostenibile e attività turistiche di interesse sociale;
 - **Lettera w):** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
 - **Lettera z):** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione realizza le proprie finalità attraverso: monitoraggio civico dei servizi di trasporto pubblico locale (capitolati TPL); gestione e valorizzazione di aree giochi e sale polifunzionali di quartiere; promozione dell'arte urbana autorizzata e del decoro urbano (lett. f) e i)); collaborazione con le istituzioni scolastiche per attività culturali ed educative (lett. i)); cura e manutenzione partecipata di aree verdi pubbliche (lett. e)).
4. L'Associazione è apartitica e non persegue finalità politiche. È fatto espresso divieto di utilizzare l'Associazione per svolgere propaganda o sostegno a partiti, movimenti politici, candidati o liste elettorali. L'attività svolta ai sensi della lettera w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 si intende limitata alla promozione e tutela dei diritti civili e sociali nell'ambito delle politiche di quartiere e dei servizi di interesse generale, con esclusione di qualsiasi iniziativa di natura partitica o di sostegno a forze politiche. Le attività di cui alle lettere e), f) e i) sono svolte nella loro integralità, senza limitazioni di carattere politico.



ART. 3 – Assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o cessazione del rapporto associativo.

ART. 4 – Ammissione dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7 persone fisiche). Possono essere ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali.
2. La domanda di ammissione, presentata per iscritto anche in modalità digitale, è esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.
3. In caso di diniego, il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso è esaminato nella prima Assemblea utile. Decorso il termine di 60 giorni senza deliberazione del Consiglio Direttivo, la domanda si intende accolta.
4. L'Associazione è autonoma, indipendente e neutrale rispetto a partiti, movimenti politici e liste elettorali. Tuttavia, ai fini dell'ammissione dei soci, non costituiscono causa di esclusione le opinioni politiche personali, né eventuali adesioni a partiti o movimenti, nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione.
5. I soci si impegnano a non utilizzare l'Associazione per finalità di propaganda o sostegno a partiti, movimenti politici o candidati, e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere l'immagine di neutralità dell'Ente.
6. L'ammissione è inoltre subordinata all'impegno del richiedente a dichiarare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi situazione di conflitto di interessi, rispetto alle attività e alle finalità dell'Associazione che possa insorgere durante il rapporto associativo, astenendosi dal voto nelle deliberazioni in cui versi in tale condizione.
7. Il Consiglio Direttivo può prevedere, tramite regolamento interno, ulteriori forme di verifica dell'assenza di conflitti di interesse e della compatibilità del richiedente con la natura civica e non politica dell'Associazione.
8. L'iscrizione nel Libro dei soci avviene solo a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa godono di uguali diritti. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci.
2. I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali; versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione.



3. I soci hanno altresì l'obbligo di: **dichiarare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività associative e di astenersi dal voto nelle deliberazioni in cui versino in tale condizione; astenersi dall'utilizzare l'Associazione per finalità di propaganda o sostegno a partiti, movimenti politici, candidati o liste elettorali; evitare l'utilizzo di simboli, loghi o riferimenti partitici nelle comunicazioni istituzionali dell'Associazione.**

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

1. Dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. Mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Accertata perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
4. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi i comportamenti che arrechino pregiudizio materiale o morale all'Associazione, la violazione grave o reiterata dello Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere degli organi sociali, nonché situazioni di conflitto di interessi non dichiarate.

L'esclusione deve essere preceduta da:

1. Contestazione scritta dei fatti, inviata al socio tramite email/PEC con un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni;
2. Successiva delibera motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio entro 10 giorni dalla contestazione.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione dell'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

In nessun caso la perdita della qualifica di socio dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso è comunque obbligatorio, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto associativo e dalla causa che l'ha determinata.

ART. 7 – Organi dell’Associazione e assemblee digitali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche in audio/video-conferenza, purché siano garantiti:



1. l'identificazione certa dei partecipanti, anche tramite credenziali personali, registrazione preventiva o verifica visiva;
2. la continuità del collegamento per tutta la durata della riunione, tale da consentire ai partecipanti di intervenire, ascoltare e votare in tempo reale;
3. modalità di votazione telematica tracciabile, idonea ad assicurare la corretta formazione della volontà dell'organo (alzata di mano video, piattaforme di voto, chat nominale, ecc.);
4. la corretta verbalizzazione dello svolgimento della seduta.

In presenza di riunione telematica, il verbale deve indicare che la riunione si è svolta mediante strumenti di comunicazione a distanza e che sono stati verificati i requisiti di cui sopra.

Il luogo della riunione si considera, ad ogni effetto, coincidente con la sede del Presidente dell'assemblea o, in sua assenza, con la sede del Segretario verbalizzante.

Qualora ritenuto utile ai fini della trasparenza, può essere disposta la registrazione audio/video della riunione, da conservare per il tempo strettamente necessario alla redazione e approvazione del verbale.

ART. 8 – Assemblea dei soci

1. Natura e convocazione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, quando necessario oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione è trasmessa ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica (anche PEC), pubblicazione sul sito istituzionale o altra modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente:

- Data e ora della riunione;
- Luogo della seduta oppure modalità telematica;
- Ordine del giorno.

2. Quorum costitutivo

- a. **Prima convocazione:**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

- b. Seconda convocazione:**

È validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a un decimo degli aventi diritto al voto.

3. Quorum deliberativo

Salvo che il presente Statuto preveda quorum speciali, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'uso di deleghe è ammesso solo se previsto da un regolamento interno o da apposita delibera assembleare.



4. Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto sono approvate, in assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero.

5. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

6. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. Approva il bilancio e i regolamenti interni;
- c. Delibera sulle modifiche statutarie;
- d. Decide sui ricorsi dei soci relativi a esclusione o diniego di ammissione;
- e. Delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 8, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.
2. Resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici. I componenti del Consiglio Direttivo si impegnano a garantire neutralità e ad astenersi da ogni forma di propaganda politica nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, nella prima riunione successiva all'elezione, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiedano almeno due dei suoi componenti, con avviso scritto (anche via email o PEC) contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con 24 ore di preavviso.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze: gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; delibera sui regolamenti interni; determinazione delle quote associative annuali; ammissione ed esclusione dei soci; predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ogni altra funzione non riservata espressamente all'Assemblea.
8. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché resti in carica la maggioranza dello stesso, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla prima Assemblea dei soci, che delibera in merito alla conferma o alla sostituzione



Joseph Smith

Edw. L. Caldwell Esq.

Other Species

Wash

2



ART. 11 – Il Vicepresidente e il Segretario

1. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni. Collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione e svolge le ulteriori funzioni delegategli dal Presidente o attribuite dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario

Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la conservazione. Gestisce la corrispondenza dell'Associazione, coadiuva il Presidente nelle attività amministrative e svolge le ulteriori funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Risorse economiche e 5x1000

1. Fonti di finanziamento

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

1. quote associative annuali;
2. contributi liberali di soci e terzi;
3. contributi pubblici e privati, incluse eventuali erogazioni da enti locali, regionali o nazionali;
4. donazioni, lasciti testamentari e ogni altra forma di liberalità compatibile con la normativa vigente;
5. proventi derivanti da attività di raccolta fondi e iniziative istituzionali;
6. proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti di cui agli artt. 6 e 79 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle finalità dell'Associazione.

2. Utilizzo delle risorse

Tutte le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei principi di correttezza amministrativa, trasparenza e tracciabilità dei pagamenti.

3. Accreditamento al beneficio del 5x1000

L'Associazione può richiedere l'accreditamento al beneficio del 5x1000 dell'IRPEF, ai sensi della normativa vigente.

Le somme percepite attraverso il 5x1000 devono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle attività di interesse generale individuate nello Statuto e rendicontate secondo le modalità previste dalla legge.

4. Divieti e limiti

Si applicano integralmente i divieti di distribuzione di utili e avanzi di gestione previsti dall'art. 3 del presente Statuto e dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nelle attività istituzionali.



*Carlo Tedesco, Presidente
Maurizio Sparaco, Vicepresidente
Manzoni, Segretario*



5. Rendicontazione

La rendicontazione delle risorse economiche, incluse quelle derivanti dal 5x1000, avviene secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Statuto e dalla normativa vigente, garantendo pubblicità, accessibilità e trasparenza.

ART. 13 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è redatto secondo i modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020 (Stato patrimoniale – Mod. A; Rendiconto gestionale – Mod. B; Relazione di missione – Mod. C; ovvero Rendiconto per cassa – Mod. D nei casi previsti) e viene depositato nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente all'eventuale rendiconto delle raccolte fondi e, se dovuto, al bilancio sociale. Il bilancio sociale è obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 qualora le entrate dell'esercizio superino 1.000.000 di euro; il documento è pubblicato nel Registro nazionale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017 secondo le modalità ivi previste.

ART. 14 – Scioglimento e devoluzione

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

ART. 15 – Organo di controllo

L'Associazione può nominare un Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

La nomina dell'Organo di controllo diventa obbligatoria qualora, per due esercizi consecutivi, l'Associazione superi anche uno solo dei seguenti limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

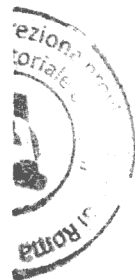
1. Attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro;
2. Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a 5 unità.

In ogni caso, l'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo anche in assenza dei requisiti obbligatori, qualora lo ritenga utile per garantire maggiore trasparenza, correttezza amministrativa o accesso a specifiche forme di finanziamento.

L'Organo di controllo, ove nominato, resta in carica per tre anni ed esercita le funzioni previste dalla legge, tra cui: vigilanza sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione; controllo contabile se attribuito; verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione; monitoraggio dell'attività sociale; partecipazione alle riunioni degli organi sociali senza diritto di voto.

La nomina e il funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinati da apposita delibera assembleare senza necessità di modificare il presente Statuto.

Handwritten notes on the right margin:
L'art. 13 è stato modificato per includere
il 5x1000
L'art. 14 è stato modificato per includere
il parere dell'Ufficio del RUNTS
L'art. 15 è stato modificato per includere
il limite di 110.000 euro
L'art. 15 è stato modificato per includere
il limite di 220.000 euro
L'art. 15 è stato modificato per includere
il limite di 5 unità





ART. 16 – Attività dei soci e tutela assicurativa

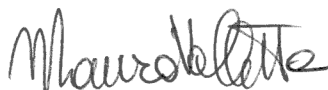
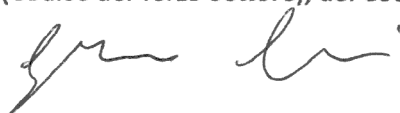
1. L'Associazione svolge attività di interesse generale che consistono prevalentemente in:
 - monitoraggio civico visivo o tramite applicazioni digitali;
 - raccolta e analisi di segnalazioni sul territorio;
 - redazione di documenti, relazioni, report e proposte tecniche;
 - partecipazione a riunioni, tavoli istituzionali, consultazioni pubbliche;
 - attività di rappresentanza, sensibilizzazione e comunicazione.
2. Le attività sopra indicate consistono prevalentemente in azioni di carattere civico, documentale e partecipativo. Ove l'Associazione svolga attività che possano comportare rischi per i volontari — incluse le attività di cura e manutenzione di aree verdi pubbliche di cui all'art. 2.3 — si applicano le misure di tutela assicurativa di cui al comma 3 del presente articolo.
3. L'Associazione, prima dell'avvio di qualsiasi attività che comporti il coinvolgimento di soci volontari, provvede alla stipula di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
4. I soci volontari che svolgono attività per conto dell'Associazione sono iscritti nell'apposito Registro dei volontari, tenuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
5. Resta inteso che l'attività dei soci è prestata a titolo gratuito e senza compenso, fatta salva la possibilità di rimborsare spese documentate per incarichi approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Libri sociali e diritto di accesso

1. L'Associazione tiene aggiornati i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a. Libro dei soci;
 - b. Libro dei verbali dell'Assemblea;
 - c. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali sono tenuti dal Segretario dell'Associazione, anche in formato digitale, nel rispetto delle norme sulla conservazione dei documenti e sulla protezione dei dati personali.
3. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei libri sociali e di ottenere copia degli estratti che lo riguardano o delle deliberazioni degli organi sociali, previa richiesta presentata al Consiglio Direttivo.
4. La richiesta può essere presentata anche tramite PEC o email ufficiale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede all'evasione della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.
5. L'accesso ai libri sociali avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali e degli eventuali limiti previsti dalla legge per informazioni sensibili o non divulgabili.
6. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire ulteriori registri o strumenti di gestione documentale, anche digitali, qualora ritenuti utili per la trasparenza e il buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 18 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente in materia.



[9/9]

